



Nr. iscrizione 513/A

Ai Clienti dello Studio

CIRCOLARE

Al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali, i soggetti IVA italiani che intrattengono rapporti con controparti localizzate in “paradisi fiscali” sono tenuti a comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

- i dati relativi a tali operazioni, effettuate, di regola, a partire **dall’1.7.2010**;
- con cadenza mensile o trimestrale.

Con la recentissima circolare del 21.10.2010, n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina in esame.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica le comunicazioni in esame, in vista della prossima scadenza del **2 novembre 2010** per l’invio delle prime comunicazioni.

Si invitano i Clienti dello Studio ad esaminare attentamente l’elenco dei paesi considerati “paradiso fiscale” e ad avvertire lo Studio qualora siano state fatte dopo il 01/07/2010 (o verranno fatte in futuro) operazioni attive o passive con Clienti o Fornitori di tali paesi.

Si rammentano di seguito le principali caratteristiche del nuovo adempimento.

Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti passivi IVA, quindi:

- imprese;
- professionisti;
- soggetti non residenti (comunitari o extracomunitari):
 - con stabile organizzazione in Italia;
 - oppure identificati direttamente in Italia;
 - oppure con rappresentante fiscale in Italia.

Devono essere comunicate le operazioni (attive e passive) effettuate con gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. “paradisi fiscali”.

In pratica, gli Stati o territori rilevanti ai fini in esame sono quelli riepilogati nella seguente tabella.

EUROPA	ASIA	AFRICA
Svizzera	Libano	Liberia
Liechtenstein	Bahreïn	Gibuti
Lussemburgo	Emirati Arabi Uniti	Kenia
San Marino	Oman	Angola
Monaco	Maldive	Mauritius
Andorra	Hong Kong	Seychelles
Gibilterra	Macao	Sant'Elena
Isola di Man	Taiwan	
Jersey (Isole del Canale)	Malaysia	
Guernsey (Isole del Canale)	Brunei	
Alderney (Isole del Canale)	Singapore	
Herm (Isole del Canale)	Filippine	
Sark (Isole del Canale)		
AMERICHE		OCEANIA
Anguilla	Grenada	Isole Cook
Antigua	Montserrat	Isole Marshall
Antille Olandesi	Saint Kitts e Nevis	Kiribati
Aruba	Saint Lucia	Nauru
Bahamas	Saint Vincent e Grenadine	Niue
Barbados	Portorico	Nuova Caledonia
Barbuda	Giamaica	Polinesia francese
Bermuda	Guatemala	Salomone
Dominica	Belize	Samoa
Isole Cayman	Costarica	Tonga
Isole Turks e Caicos	Panama	Tuvalu
Isole Vergini britanniche	Ecuador	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	Uruguay	

Devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate, se effettuate con operatori localizzati nei suddetti Stati o territori:

- le cessioni di beni;
- le prestazioni di servizi rese;
- gli acquisti di beni;
- le prestazioni di servizi ricevute.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'adempimento in esame ha ad oggetto tutte le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in "paradisi fiscali", siano esse:

- soggette ad IVA (imponibili, non imponibili o esenti);

- ovvero non soggette ad IVA.

Le comunicazioni sono presentate con periodicità:

- **trimestrale**, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un volume trimestrale di operazioni per un controvalore non superiore a 50.000,00 euro;
- **mensile**, negli altri casi.

I trimestri di riferimento sono quelli “solari” (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre).

Nelle comunicazioni devono essere indicati, per ciascun cliente o fornitore estero:

- il codice fiscale estero o, in mancanza, altro codice identificativo;
- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato estero;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero.

Inoltre, il modello di comunicazione prevede l’indicazione non solo del codice fiscale estero, ma anche di un “codice IVA” estero (di fatto, la partita IVA se esistente).

Nelle comunicazioni occorre indicare, per ciascun cliente o fornitore:

- l’importo complessivo delle operazioni attive e passive, distinto a seconda del regime IVA applicato:
 - operazioni imponibili;
 - operazioni non imponibili;
 - operazioni esenti;
 - operazioni non soggette;
- relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo dell’IVA;
- le note di variazione emesse e ricevute, con l’indicazione della relativa imposta.

Le operazioni passive per le quali l’IVA è assolta in Italia con il meccanismo dell’inversione contabile (*reverse charge*) sono inserite solo tra gli acquisti e non anche tra le vendite (indipendentemente quindi dal fatto che l’autofattura è registrata anche nel registro delle fatture emesse).

Le comunicazioni devono essere inviate entro l’**ultimo giorno del mese successivo** al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

È stato però prorogato al **2.11.2010** (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) il termine di presentazione telematica delle comunicazioni relative al:

- mese di **luglio** 2010 (originariamente scadente il 31.8.2010);
- mese di **agosto** 2010 (originariamente scadente il 30.9.2010).

Le suddette comunicazioni devono quindi essere presentate entro la **stessa scadenza** ordinaria prevista per quelle relative al:

- mese di **settembre** 2010;

- trimestre **luglio-settembre** 2010.

Le comunicazioni mensili in esame devono comunque essere predisposte separatamente, in relazione a ciascun periodo di riferimento, anche in caso di “splafonamento” e di passaggio quindi dalla periodicità trimestrale a quella mensile.

Per ciascuna comunicazione omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro

Lo studio è a disposizione per analizzare le singole problematiche e fornire la necessaria consulenza.

Cordiali saluti.

Claudia Cattabriga

Bologna, li 25/10/2010